

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1121-bis</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERAVOLO, BARCA, PANI, CUFFARO, D'ALESSIO,  
GUERRINI, TAMBURINI, AMARANTE, BOCCHI,  
CASALINO, GUGLIELMINO, MARCHI DASCOLA  
ENZA, OTTAVIANO, SARRI TRABUJO MILENA**

*Presentata il 3 febbraio 1977*

---

Ordinamento degli organi della politica  
e delle gestioni portuali

*(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 2, da 4 a 6 e 8 deliberato dalla  
Assemblea nella seduta del 28 novembre 1978).*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### TITOLO I

GLI ORGANI  
DELLA POLITICA PORTUALE

ART. 1.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 3.

La direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici passa a far parte del Ministero della marina mercantile e viene fusa con la direzione generale del demanio marittimo e dei porti di questo Ministero. Il servizio di escavo passa a fare parte del Ministero della marina mercantile e con apposite norme sarà strutturato in azienda nazionale col concorso delle regioni.

Gli uffici del genio civile opere marittime passano alle dipendenze delle rispettive regioni.

ART. 4.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 5.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 6.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 7.

Il Comitato nazionale dei porti entro un anno dalla sua costituzione esamina le concessioni di autonomia funzionale già rilasciate per valutare se è giustificato il mantenimento della concessione in relazione al pubblico interesse e al grado di utilizzazione delle aree e degli impianti.

Nei casi in cui riscontra che non esistono giustificati motivi per la conferma della concessione, propone al Ministero della marina mercantile, la revoca senza indennizzo.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In tal caso l'autorità portuale assume la gestione dell'area, degli impianti ed eventualmente del servizio provvedendo ad integrare nei ruoli della compagnia portuale il personale addetto al servizio che non rimane alle dipendenze dell'azienda titolare dell'autonomia funzionale.

L'ultimo comma dell'articolo 110 del codice della navigazione è abrogato.

Le eventuali concessioni in regime di autonomia funzionale possono essere rilasciate soltanto con legge dello Stato.

## ART. 8.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

## ART. 9.

Alle regioni marittime spettano inoltre i seguenti compiti:

a) elaborare assieme ai comuni in cui hanno sede i porti, ed approvare, con le modalità dell'ultimo comma del precedente articolo 8, i piani regolatori dei porti della regione, stabilendo le priorità di attuazione e realizzandone l'esecuzione; definire altresì, laddove sia necessario, la opportuna specializzazione dei singoli porti;

b) fare proposte in merito alla costituzione, fusione e trasformazione degli enti autonomi portuali;

c) fare proposte al Ministero della marina mercantile per la nomina del presidente degli enti autonomi portuali;

d) fare proposte per la ripartizione tra i porti della regione dei fondi stabiliti per legge;

e) gestire, al fine di attuare il piano regionale ed i piani regolatori dei porti, i mezzi finanziari stabiliti dal piano nazionale dei porti e dalle altre leggi di attuazione;

f) promuovere, in collaborazione con le amministrazioni interessate, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie tra i porti e l'entroterra.

## ART. 10.

La regione per attuare i compiti previsti dai precedenti articoli 8 e 9, sente gli enti portuali e gli enti locali direttamente interessati.

TITOLO II  
GLI ORGANI  
DELLA GESTIONE PORTUALE

ART. 11.

L'attività dei porti marittimi è organizzata in aziende economiche a carattere pubblico dirette da Comitati portuali o da enti autonomi portuali.

ART. 12.

Gli organi di gestione dei porti garantiscono il carattere pubblico dei servizi portuali assicurando che questi vengano forniti a tutti gli utenti a eguali condizioni senza privilegi o posizioni di monopolio.

Perciò gli organi di gestione dei porti assumono la gestione diretta delle attività che hanno una funzione determinante per lo svolgimento di tutte le altre attività, del ciclo operativo del lavoro portuale.

ART. 13.

Gli organi di gestione dei porti disciplinano la iniziativa privata la quale deve svolgersi nel quadro del ciclo operativo portuale programmato e diretto dall'autorità portuale e avvalersi del personale delle compagnie portuali per lo svolgimento del lavoro attribuito alle compagnie dalla presente legge.

Le aziende private oltre che al pagamento del canone all'autorità portuale per la concessione dell'area e del servizio sono tenute ad effettuare investimenti per il potenziamento delle attrezzature necessarie per le loro attività.

ART. 14.

Gli enti autonomi portuali possono essere istituiti nei porti maggiori. Loro fine è quello di procurare ai porti e alla loro area economica vantaggi reali per lo sviluppo dei traffici e dell'economia per l'accrescimento della produttività.

Gli enti autonomi portuali vengono istituiti con legge dello Stato su proposta della regione e col parere del Comitato nazionale dei porti.

Laddove se ne ponga l'esigenza si provvede a unificare la gestione di più porti

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nell'ambito della regione, con legge dello Stato su proposta della regione avanzata di intesa con gli enti locali direttamente interessati e col parere del Comitato nazionale dei porti.

In tale caso in ogni porto sarà costituita una sezione territoriale secondo le disposizioni previste dall'articolo 27 della presente legge.

Gli enti autonomi portuali vengono istituiti e operano in armonia con i criteri della politica nazionale dei porti, nel quadro ed in funzione della programmazione economica e urbanistica predisposta dalle regioni e dal Parlamento, sono disciplinati dalle norme di cui alla presente legge e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

## ART. 15.

All'ente portuale sono affidati i seguenti compiti:

1) partecipare con la regione all'elaborazione del piano regionale dei porti;

2) fare proposte e fornire alla regione gli elementi necessari per la redazione del piano regolatore del porto e dei piani particolareggiati per le opere di ampliamento, di ammodernamento e di sistemazione del porto;

3) provvedere alla manutenzione delle opere, impianti e attrezzature portuali, e ai relativi lavori e forniture;

4) provvedere all'esecuzione delle opere e degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione portuale nonché alla relativa manutenzione e all'esercizio ferroviario a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale fanno carico le relative spese in base alle norme vigenti;

5) gestire nell'ambito della propria giurisdizione i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con facoltà di stabilire le condizioni ed i canoni delle concessioni dei beni demaniali;

6) assumere la gestione diretta dei seguenti servizi portuali: magazzini per deposito merci anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali, punti franchi che esistono o che sorgessero in seguito, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime; operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo, deposito e trasporto delle merci esercitando il servizio di impresa;

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

grandi mezzi meccanici compresi quelli galleggianti per l'imbarco, lo sbarco e il movimento delle merci, servizi di rimorchio delle navi, servizi di erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica alle navi e agli edifici del comprensorio portuale; stazioni marittime ed impianti ad esse relativi nonché del servizio di imbarco e sbarco passeggeri; silos, gestire direttamente o disciplinare i bacini di carenaggio destinati alla riparazione navi, e gli impianti di degasificazione;

7) provvedere per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto:

a) alla ripartizione degli specchi acquei per lo stanziamento delle navi e dei galleggianti;

b) alla destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci e alla attività di riparazione e manutenzione delle navi;

c) a stabilire con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 62 del regolamento del codice di navigazione (navigazione marittima) e previa regolamentazione da parte del Comitato direttivo dell'ente, i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

8) promuovere la meccanizzazione del lavoro portuale;

9) programmare ed organizzare il ciclo delle operazioni portuali insieme alla Compagnia lavoratori portuali e con la collaborazione dei destinatari della merce, delle ferrovie dello Stato, della dogana e degli autotrasportatori. A questo scopo l'Ente si struttura secondo un assetto tecnico-operativo adeguato alle esigenze di un moderno operatore economico di tipo pubblico;

10) studiare e promuovere il coordinamento delle attività svolte dagli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e dalle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

11) stabilire e disciplinare nell'interesse pubblico le tariffe dei servizi portuali;

12) esplicitare le funzioni che le vigenti leggi e regolamenti sul lavoro nei porti attribuiscono alle competenze dell'autorità marittima, degli uffici del lavoro portuale e dei consigli e commissioni del lavoro portuale con poteri di regolamentazione del lavoro tale da assicurare anche una equa ripartizione fra i vari scali marittimi unificati nell'ente, e di determinazione delle tariffe per il lavoro di carico e scarico delle merci per le altre attività lavorative nella

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

osservanza delle norme stabilite in campo nazionale per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei lavoratori portuali;

13) amministrare i fondi e proventi assegnatigli;

14) provvedere a quanto altro, non specificamente indicato sotto i numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini dell'ente.

È escluso dalla competenza dell'ente tutto quanto concerne le opere, le servitù, ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, la sanità e la dogana.

## ART. 16.

Lo Stato cede all'ente, in uso gratuito, le aree, le opere, gli edifici, i macchinari, gli attrezzi di sua proprietà che esistono nel territorio di giurisdizione dell'ente.

L'ente riscuote e percepisce in luogo, con i privilegi dello Stato e con le procedure di cui alle leggi in vigore, i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali; esso è autorizzato a mantenere, modificare, risolvere o a riscattare le concessioni esistenti in tutto il comprensorio di sua giurisdizione.

## ART. 17.

L'ente per disimpegnare i compiti e le attribuzioni di cui alla presente legge e per sostenere gli oneri deferitigli ha a sua disposizione:

a) i proventi dell'uso diretto e delle concessioni dei beni pertinenti al demanio pubblico marittimo;

b) i proventi delle gestioni dirette;

c) tasse e diritti marittimi riscossi dallo Stato nel territorio di giurisdizione dell'ente;

d) le speciali tasse e soprattasse portuali di possibile istituzione ai sensi delle norme vigenti;

e) un contributo straordinario annuo dello Stato il cui ammontare sarà stabilito dal Ministero del tesoro di concerto col Ministero della marina mercantile ogni cinque anni in relazione alle esigenze dell'ente;

f) somme versate da privati a titoli rimborso spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc. o per contravvenzioni alle norme di polizia portuale;

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

g) i contributi dello Stato previsti dal successivo articolo 18;

h) i contributi a carico degli Enti locali interessati, da determinarsi nella misura prevista dalle norme di legge;

i) il contributo obbligatorio che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con la regione a carico delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato esistenti nella regione;

l) gli eventuali contributi assunti a proprio carico dalla regione e quelli deliberati da amministrazioni, enti o da istituti interessati direttamente od indirettamente allo sviluppo ed all'esercizio dei porti della regione;

m) i proventi per diritti sui certificati ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

n) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalla vigente legge;

o) i beni e le somme che venissero all'ente in virtù di successione testamentaria, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.

## ART. 18.

Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma dell'articolo 16 non coperta dai proventi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Ministero della marina mercantile corrisponde all'ente un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dall'ente.

## ART. 19.

Sono organi dell'ente:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato direttivo;
- il Comitato esecutivo;
- le Sezioni settoriali;
- il collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente è nominato dal Ministro della marina mercantile su proposta della Regione anche al di fuori dei membri del comitato direttivo.

Egli dura in carica cinque anni.

Al Presidente sarà corrisposta sul bilancio dell'Ente un'indennità annua fissata dal Ministero della marina mercantile.



Vice Presidente di diritto è il direttore del porto.

Egli coadiuva il Presidente e lo sostituisce esercitandone tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

#### ART. 20.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Comitato direttivo, il Comitato esecutivo.

Il Presidente, per il rispetto delle norme contenute nella presente legge o nel regolamento e delle altre leggi inerenti l'attività dei porti, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorre, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse. In caso di necessità e nell'interesse generale può ordinare la rimozione e la vendita nelle forme legali, di merci e di cose giacenti nelle calate e nei magazzini del porto che non siano in consegna alle amministrazioni doganali o ferroviarie.

Le infrazioni alle ordinanze del Presidente sono punite a termini del codice della navigazione.

Il Presidente rende esecutivi i ruoli annuali della entrata a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia; nonché le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitto e di altri atti. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'ente.

Autorizza nei limiti di stanziamento del bilancio spese non eccedenti annualmente per ciascuna voce, l'importo di lire 500.000 per le esigenze del funzionamento dell'ente.

#### ART. 21.

Il Comitato direttivo è nominato dal Ministero della marina mercantile ed è costituito da:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale (due della maggioranza e uno della minoranza);
- il Presidente della provincia;
- tre rappresentanti eletti dal Consiglio comunale (due della maggioranza e uno della minoranza);
- tre rappresentanti degli utenti portuali nominati dalle rispettive associazioni;
- i Consoli delle compagnie portuali esistenti nei porti;

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori portuali maggiormente rappresentativi su scala nazionale;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero dei trasporti.

I componenti del Comitato direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

## ART. 22.

Il Comitato direttivo:

a) delibera sull'indirizzo generale dell'attività dell'Ente;

b) elabora in conformità a quanto disposto al punto 2) dell'articolo 15, le proposte da sottoporre alla Regione per la redazione del Piano regolatore del porto;

c) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

d) delibera il regolamento dell'Ente;

e) delibera sulle spese preventive in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al Presidente;

f) delibera sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie;

g) approva il regolamento del personale e l'ordinamento interno degli uffici e dei servizi;

h) delibera il regolamento delle sezioni settoriali dell'Ente;

i) nomina e revoca, a termini di regolamento il Direttore generale dell'Ente;

l) nomina e revoca a termini del regolamento, il personale tecnico e amministrativo, sulla base dei regolamenti organici definiti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi su scala nazionale;

m) nomina i rappresentanti dell'Ente presso altri enti o organi;

n) delibera su ricorso alle autorità competenti;

o) autorizza il Presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonché, sulle controversie con altre amministrazioni;

p) delibera sulle modalità delle gestioni di cui al precedente articolo 15 e sulla manutenzione delle opere e degli impianti affidati all'Ente;

q) delibera sulle concessioni demaniali;

r) delibera sulle tariffe per i servizi di competenza dell'Ente.

## ART. 23.

Il Comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente e in via straordinaria ogni qual volta egli lo ritenga opportuno e quando la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei membri del Comitato direttivo.

## ART. 24.

Il Comitato esecutivo è costituito da:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- un rappresentante della regione;
- un rappresentante della provincia;
- un rappresentante del comune;
- un rappresentante del sindacato dei lavoratori portuali;
- un Console delle compagnie portuali;
- un rappresentante degli utenti portuali.

## ART. 25.

Il Comitato esecutivo ha il compito di attuare le decisioni del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

## ART. 26.

L'Ente portuale è strutturato nelle seguenti sezioni settoriali:

- sezione gestioni;
- sezione lavoro portuale.

Le sezioni settoriali hanno il compito di esaminare i problemi ad essi inerenti e nei limiti delle loro competenze attuarne le soluzioni tenendo conto dell'indirizzo generale dell'Ente, di formulare e presentare proposte per la discussione e l'approvazione del Comitato direttivo.

I compiti specifici, la composizione ed il funzionamento delle sezioni settoriali saranno previsti dal regolamento apposito deliberato dal Comitato direttivo.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 27.

Tutti i porti, esclusi quelli diretti da Enti autonomi, sono gestiti da un Comitato portuale composto da:

- un Presidente eletto dalla regione su proposta del consiglio comunale;
- il direttore del porto;
- un rappresentante della regione;
- un rappresentante della provincia;
- tre rappresentanti del comune (di cui uno per la minoranza);
- tre rappresentanti dei lavoratori portuali;
- tre rappresentanti degli operatori portuali.

I Comitati dei porti hanno gli stessi compiti attribuiti ai Comitati direttivi degli Enti autonomi dall'articolo 20 della presente legge esclusi i punti *h*) e *i*).

## ART. 28.

Responsabile della direzione operativa del porto è il direttore del porto (l'attuale comandante del porto) che si avvale del personale della capitaneria del porto e della collaborazione della compagnia dei lavoratori portuali.

## ART. 29.

Il corpo della capitaneria del porto viene smilitarizzato e passa alla dipendenza del Ministero della marina mercantile ed il personale viene integrato nei ruoli di questo Ministero e, rispettivamente, degli enti autonomi portuali.

I compiti che hanno attualmente le capitanerie del porto per conto della marina militare e il personale ad essi incaricato restano al Ministero della difesa (marina).

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Governo provvede con apposite norme a regolamentare la smilitarizzazione del corpo delle capitanerie del porto.

## ART. 30.

Le attuali aziende mezzi meccanici vengono assorbite nei rispettivi enti autonomi o comitati portuali ed il personale viene integrato nei ruoli della compagnia dei lavoratori.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 31.

Gli organi di gestione portuale e le compagnie lavoratori portuali sono i due soggetti fondamentali erogatori dei servizi da prestare alla nave e alla merce.

Alle compagnie lavoratori portuali, nell'ambito della programmazione dell'intero ciclo operativo e della gestione unitaria dei servizi, sono affidati i compiti della direzione, organizzazione ed esecuzione delle attività tecniche e pratiche di tutte le operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci effettuate nell'ambito del porto.

## ART. 32.

All'organizzazione e all'avviamento al lavoro saltuario degli addetti alle riparazioni, manutenzione e trasformazione a bordo delle navi provvede l'autorità portuale.

Dove esiste la compagnia del ramo industriale del porto ad essa sono affidati i compiti di cui al comma precedente.

Possono essere costituite compagnie di lavoratori del ramo industriale dalle autorità portuali d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

## ART. 33.

In ogni porto è istituita una conferenza annuale di produzione. La conferenza è costituita dai delegati eletti dai lavoratori che operano nell'ambito portuale.

La conferenza di produzione discute una relazione del presidente dell'organo di gestione portuale sull'andamento produttivo e organizzativo del porto e in particolare sulle seguenti materie:

a) indirizzi produttivi del porto, programmi di produzione e di investimento in relazione ai programmi dell'organismo di gestione;

b) utilizzazione degli impianti, ambienti di lavoro, organici aziendali.

## ART. 34.

Gli enti autonomi portuali di Genova, Napoli, Trieste, Savona, Venezia, Palermo e Civitavecchia saranno uniformati alle disposizioni della presente legge non oltre due anni dalla sua entrata in vigore. Entro lo stesso periodo di tempo il Ministro

---

**VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

della marina mercantile emanerà le norme per uniformare alle disposizioni della presente legge le strutture di gestione dei porti marittimi non amministrati da enti autonomi.

**ART. 35.**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile con proprio decreto, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della difesa, provvede alla riorganizzazione del Ministero in base ai nuovi compiti che da questa legge al Ministero vengono attribuiti.

**ART. 36.**

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.